



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

**A cura dell'Ufficio Tributi  
Anno 2003.**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 18/12/2002

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30/01/2003 (all'art. 20)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 dell'11/12/2003 (agli artt. 10 e 13)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 dd 14/12/2004 (agli artt 10; 13,c.3 c), 4; 19,c. 3)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 21/12/2005 (agli artt. 2, 11, 13 c. 1 e 21 c. 5)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 19/12/2006 (agli artt. 5 c. 5; 6 c. 1; 8 c.6; 12; 13 c.1; 14 c. 3; 16; 21 c. 6; 22 c. 7)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 20/12/2007 (all'art. 19)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 27/11/2008 (agli artt. 10 c 2;16)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

A cura dell'Ufficio Tributi  
Anno 2003.

## INDICE

<b>TITOLO I - NORME GENERALI</b> .....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	4
Art. 3. Classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 4. Gestione e costo del servizio .....	4
Art. 5. Istituzione della tariffa .....	5
Art. 6. Determinazione della tariffa .....	5
Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa .....	6
Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa .....	6
<b>TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE</b> .....	7
Art. 9. Locali ed aree soggette .....	7
Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	7
Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche .....	9
Art. 12. Esclusioni .....	11
Art. 13. Agevolazioni .....	12
Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento .....	13
Art. 15. Riduzione per motivi di servizio.....	14
<b>TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE</b> .....	15
Art. 16. Comunicazioni.....	15
Art. 17. Rimborsi e conguagli.....	17
Art. 18. Verifiche .....	17

Art. 19. Riscossione.....	18
Art. 20. Violazioni.....	18
Art. 21. Tariffa giornaliera di smaltimento .....	18
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</b>	<b>19</b>
Art. 22. Norme transitorie e finali .....	19

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

### **Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani <sup>1</sup>**

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso 2. Il Comune provvede anche all'applicazione ed alla riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio di cui all'art. 1.

### **Art. 3. Classificazione dei rifiuti**

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale di Igiene Ambientale (ASIA) del 29 novembre 2002, n. 132 per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

### **Art. 4. Gestione e costo del servizio**

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 70/2005

3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale è tenuta a comunicare all'Amministrazione Comunale gli elementi contabili e finanziari per l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 5. Istituzione della tariffa**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Lavis, la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Comune di Lavis.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.<sup>2</sup>

#### **Art. 6. Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo comunale competente entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.<sup>3</sup>
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

---

<sup>2</sup> Periodo aggiunto con deliberazione C.C. n. 66/2006

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 66/2006

4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

### **Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

### **Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le persone giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante pro tempore.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 66/2006

## TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

### Art. 9. Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - c) il vano scala interno all'abitazione;
  - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;
  - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
  
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

### Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
  - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:  
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune oltre a quelle tenute a disposizione da persone anziane che hanno stabilito la propria residenza in istituti di cura o di ricovero<sup>5</sup>;
  - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:  
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
  
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.  
In presenza di più nuclei famigliari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Periodo aggiunto con deliberazione C.C. n. 89/2003

<sup>6</sup> Periodo aggiunto con deliberazione C.C. n. 77/2008

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da mq.	a mq.	componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76	e oltre	4

7

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Lavis si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.
6. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Lavis si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

7. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Nella realtà del Comune di Lavis si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1
2	1,8
3	2,1

<sup>7</sup> Modificato con deliberazione C.C. n. 79 dd 14/12/2004

4	2,4
5	2,9
6 o più	3,4

### Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Nella realtà del Comune di Lavis si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40
2. Cinematografi e teatri	0,37
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76
5. Stabilimenti balneari	0,51
6. Esposizioni, autosaloni	0,43
7. Alberghi con ristorante	1,20
8. Alberghi senza ristorante	0,95
9. Case di cura e riposo, <b>caserme, ricoveri, collegi, circoli</b>	1,00
10. Ospedali	1,18
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
12. Banche e istituti di credito	1,07
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,41
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,44
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,82
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23. Mense, birrerie, hamburgerie	6,24
24. Bar, caffè, pasticceria	3,96
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02
26. Plurilicenze alimentari e/o miste, <b>produttori di vino</b>	2,08
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,17
28. Ipermercati di generi misti, <b>commercio all'ingrosso con contestuale lavorazione prodotti alimentari</b>	2,74
29. Banchi di mercato generi alimentari	5,21
30. Discoteche, night club	1,48

8

<sup>8</sup> Tabella modificata con deliberazione C.C. n. 70/2005

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd)

ATTIVITA'	COEFFICIENTE DI PRODUZIONE Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
2. Cinematografi e teatri	3,00
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25
5. Stabilimenti balneari	4,16
6. Esposizioni, autosaloni	3,52
7. Alberghi con ristorante	9,85
8. Alberghi senza ristorante	7,76
9. Case di cura e riposo, <b>caserme, ricoveri, collegi, circoli</b>	8,20
10. Ospedali	9,68
11. Uffici, agenzie, studi professionali	8,78
12. Banche e istituti di credito	8,78
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,55
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	11,55
16. Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,54
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
20. Attività industriali con capannoni di produzione	6,76
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
23. Mense, birrerie, hamburgerie	51,17
24. Bar, caffè, pasticceria	32,44
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55
26. Plurilicenze alimentari e/o miste, <b>produttori di vino</b>	17,00
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag i lio	30,00
28. Ipermercati di generi misti, <b>commercio all'ingrosso con contestuale lavorazione prodotti alimentari</b>	22,45
29. Banchi di mercato generi alimentari	42,74
30. Discoteche, night club	12,12

9

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

<sup>9</sup> Tabella modificata con deliberazione C.C. n. 70/2005

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

### **Art. 12. Esclusioni <sup>10</sup>**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
- a) locali:
1. le unità immobiliari vuote, chiuse e inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 comma 2;
  2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaia e spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
  4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
  5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva.
- b) aree:
1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
  4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
  5. le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentita ASIA, sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella

---

<sup>10</sup> Articolo modificato con deliberazione CC n. 66/2006

comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 83 punto 1 lettere e) ed e-bis) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori con l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, proprietario o conduttore, di smaltire tutti i rifiuti prodotti;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 13. Agevolazioni**

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente da ASIA **mediante sopralluoghi a campione presso le abitazioni degli utenti sulla base della lista predisposta dall'Ufficio Tributi.**<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 70/2005

Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.<sup>12</sup>

2. Per le utenze non domestiche servite da sistemi di raccolta differenziata della carta, **cartone e/o**<sup>13</sup> e della frazione organica umida, che rispettano le modalità e le verifiche stabilite da ASIA, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa.
3. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei);
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 3 (tre);<sup>14</sup>
  - d) per i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni scolastiche pubbliche o private (ad esclusione delle scuole elementari e medie inferiori pubbliche per le quali è stata invece prevista la totale sostituzione) a fronte dell'attuazione di progetti mirati alla riduzione della produzione di rifiuti nell'ambiente scolastico.
4. La tariffa è ridotta attraverso un abbattimento applicato alla quota variabile a fronte del dimostrato conferimento al CRM di rifiuti riciclabili da parte dei titolari di utenza domestica. Il conferimento dei rifiuti riciclabili dovrà essere attestato da ASIA attraverso la individuazione dell'utente, la relativa quantificazione in peso ed il conseguente beneficio economico.<sup>15</sup>
5. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera consiliare con la quale è approvata la tariffa.
6. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art.11.
7. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
8. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.
9. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

---

<sup>12</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 66/2006

<sup>13</sup> Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 89/2003

<sup>14</sup> Modificato con deliberazione C.C. n. 79 dd 14/12/2004

<sup>15</sup> Modificato con deliberazione C.C. n. 79 dd 14/12/2004

## **Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento**

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
  - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
  - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.
  
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti misure:
  - a) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
  - b) per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3,A/4,A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100(cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato:  
Euro 565,00 mensili ( se persona sola),  
Euro 817,00 mensili (se nucleo o coppia).  
Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili.  
All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il Capo Settore Ragioneria e Finanza sulla base degli indici ISTAT;
  - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
  
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con deliberazione dell'organo comunale competente con la quale è approvata la tariffa. <sup>16</sup>
  
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma e lett. a) del secondo comma ove si provvede d'ufficio sulla base dell'erogazione del minimo vitale.

## **15. Riduzione per motivi di servizio**

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 500 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.

---

<sup>16</sup> Comma modificato con deliberazione C.C. n. 66/2006

## TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

### Art. 16 Comunicazioni <sup>17</sup>

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
  - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
  - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 e dell'art. 14 c. 1 lett. c) e c. 2;
  - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
  
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
  
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa.
  
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

  - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
  - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
  - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

  - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
  - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
  - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;

---

<sup>17</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 66/2006

- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
  - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La comunicazione è presentata al Comune direttamente o spedita per posta o via fax.
  6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, ~~di cessazione~~<sup>18</sup> o agevolative, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.  
La cessazione delle utenze ha effetto a partire dal giorno in cui è riconsegnato all'ente gestore il dispositivo (bidoncino e/o chiavetta)<sup>19</sup>.
  7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
  8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

### **Art. 17. Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza.

### **Art. 18. Verifiche**

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
  - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
  - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete.

---

<sup>18</sup> parola cancellata con deliberazione CC 77/2008

<sup>19</sup> Periodo aggiunto con deliberazione CC 77/2008

3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e conseguente consumo e con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

#### **Art. 19. Riscossione <sup>20</sup>**

1. La tariffa è applicata e riscossa dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto della legislazione vigente e del presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due pagamenti.
3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci). Il presente paragrafo non si applica alle riscossioni relative alla tariffa giornaliera.”.

#### **Art. 20. Violazioni <sup>21</sup>**

1. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Comune applica, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, una spesa di sollecito per un importo pari a 10 euro, aumentata degli interessi di mora nella misura legale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

---

<sup>20</sup> Articolo così sostituito con deliberazione consiliare n. 78/2007

<sup>21</sup> Articolo così sostituito con deliberazione consiliare n. 4/2003

2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, si applicano le sanzioni amministrative da euro 26 (ventisei) a euro 156 (centocinquantasei). In tal caso il comune provvede secondo le modalità indicate nell'art. 18 ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale.
3. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

### **Art. 21. Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione. **Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.**<sup>22</sup>
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.<sup>23</sup>
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

---

<sup>22</sup> Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 70/2005

<sup>23</sup> Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 66/2006

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Art. 22. Norme transitorie e finali

8. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003.
9. Dal 1 gennaio 2003 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
10. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2002, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2003 dal Comune.
11. Il Comune di Lavis dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
12. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2002, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
13. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2003 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.
14. Ai sensi dell'art. 49 comma 13, del D.Lgs. n. 22/97, dell'art. 238, c.3 del D.Lgs. 152/2006 ed ai sensi dell'art. 8 commi 1-bis e 1-ter della L.Pn. 5/98, è l'Ente Gestore (ASIA per il territorio comunale di Lavis) il soggetto chiamato a svolgere tutte le operazioni gestionali connesse al ciclo dei rifiuti compresa l'applicazione e la riscossione della tariffa. Fintanto che l'Ente Gestore ASIA non avrà assunto i compiti previsti dalla Legge, i compiti previsti nel presente regolamento sono svolti direttamente dal Comune.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 66/2006